

SESSIONE DEL 1876-77 — DISCUSSIONI — TORNATA DEL 26 APRILE 1877

L'onorevole Varè poi ha presentato il seguente emendamento:

« Nessun diritto d'uso eccedente i termini dell'articolo 521 del Codice civile potrà essere concesso sui terreni boschivi. »

Domando innanzitutto al signor ministro d'agricoltura e commercio se accetta gli emendamenti della Commissione e dell'onorevole Varè.

MINISTRO PER L'AGRICOLTURA E COMMERCIO. Mi riservo di emettere il mio parere dopo la discussione.

PRESIDENTE. La Commissione accetta l'emendamento dell'onorevole Varè?

CANCELLIERI, relatore. Come sa l'onorevole Varè, essendo stata questa questione agitata nel seno della Giunta la maggioranza di essa fu contraria all'avviso manifestato da lui, il quale fin d'allora fece espressa dichiarazione che avrebbe risolledata la questione innanzi alla Camera.

PRESIDENTE. La Commissione dunque non accetta?

CANCELLIERI, relatore. Non accetta.

PRESIDENTE. Domando se l'emendamento proposto dal deputato Varè è appoggiato. Chi lo appoggia è pregato di alzarsi.

(È appoggiato.)

Il primo iscritto a parlare su questo articolo è l'onorevole Melodia.

Ha facoltà di parlare.

MELODIA. Ho chiesto la parola su questo articolo primo del titolo della legge che tratta dei diritti d'uso per richiamare l'attenzione della Camera e dell'onorevole ministro sopra un argomento che io credo di grave importanza e che ha attinenza colle disposizioni contenute in questo titolo.

Io sarò brevissimo, non volendo abusare della pazienza della Camera, messa a dura prova, come disse il mio amico l'onorevole Baccelli, nè prolungare una discussione che è addivenuta veramente troppo lunga.

Vengo perciò senz'altro all'argomento.

Fino dal principio del secolo per la cessazione del feudalismo e pel cammino fatto dai più sani concetti economici, venne sancita nelle leggi l'abolizione dei diritti d'uso o dritti promiscui che dir si vogliono.

Dalle leggi eversive della feudalità fino all'abolizione del vagantivo nel Veneto, progetto ora allo studio d'una Commissione parlamentare, dalle circolari dei ministri di Giuseppe Bonaparte nel Napolitano fino agli atti dell'onorevole Maiorana, abbiamo avuto in Italia una lunga serie di leggi e di atti ufficiali tendenti tutti allo scopo di abolire questi usi che erano e sono, dove tuttora esistono, un ostacolo insuperabile allo sviluppo dell'agricoltura,

la cui base d'operazione è l'assoluta libertà della proprietà.

Ma con tutta questa colluvie di leggi, di circolari e di regolamenti, dispiacevolmente questi usi non sono del tutto scomparsi, e ne abbiamo una prova nelle disposizioni contenute in questo titolo, le quali (ed io credo che non poteva farsi diversamente), sebbene si limitino a quei terreni che resteranno sotto il regime forestale per effetto della legge che stiamo discutendo, pure addimostrano chiaramente che la proprietà in Italia è ancora rosa da questa piaga, che io chiamerò funesta.

E poi chi di noi non conosce che sotto diverse forme nelle varie parti d'Italia esistono ancora di questi usi non aboliti dalle leggi già in vigore, sia perchè furono creduti innocui, sia perchè le condizioni politiche dei vari Stati avevano fatto titubare i governanti nel procedere alla loro distruzione?

Ma oltre di quelli non previsti dalle leggi emanate sinora, ve ne sono anche altri, non meno nocivi, aboliti in diritto ed esistenti in fatto, almeno in alcuni comuni delle provincie meridionali, come sarebbero quelli conosciuti sotto il nome di pascolo. Questo uso trae esclusivamente la sua origine dalla volontà dei proprietari, i quali, in tempi da noi lontani, quando l'industria agraria era in uno stato adamitico, avevano creduto giovevole ai loro interessi, in alcuni mesi dell'anno e sotto alcune condizioni, di addossare alla loro proprietà una reciproca servitù di pascolo.

Le antiche leggi civili napoletane davano il diritto, è vero, ai proprietari di recedere da questa reciprocità, ma sotto alcune condizioni eseguibili molte volte con difficoltà, e sempre con dispendio gravissimo.

L'attuale Codice civile italiano, andato in vigore nel 1866, più liberale ancora, ha facilitato di molto l'azione dei possessori, ma in alcuni casi speciali, vi sono delle circostanze di fatto che neutralizzano i benefici effetti della legge.

Siccome non ho in mente di trattare a fondo e per incidente questa questione, così non starò ad enunciare quali sono gli ostacoli nei quali si sono imbattuti i proprietari che hanno cercato di mettere la loro proprietà nella condizione comune, usufruendo dei vantaggi loro accordati dalla legge.

Mi limiterò solamente a pregare la Camera e l'onorevole ministro, a voler accettare un mio ordine del giorno, il quale non pregiudicando nessuna questione di modo e di tempo, credo che non troverà oppositori di sorta.

L'ordine del giorno che ho l'onore di rimettere al banco della Presidenza, è nei seguenti termini:

« La Camera, confidando che il ministro provve-